DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

concernente un aiuto finanziario concesso dalla Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze [3], il Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui di cui all'allegato I, gruppo A.I e A.II della direttiva 86/469/CEE del Consiglio [4];

considerando che, a norma dell'articolo 36 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [5], concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, le disposizioni della decisione 91/664/CEE sono abrogate al 1° luglio 1997;

considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato V, capitolo 1, lettera a) della direttiva 96/23/CE; che, a questo proposito, il Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato come laboratorio di riferimento per i residui di cui all'allegato I, gruppo A 1 2, 3, 4 e gruppo B 2 d) e 3 d);

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche [6];

considerando che, a norma dell'articolo 36 della direttiva 96/23/CE, le disposizioni della decisione 89/187/CEE sono abrogate al 1° luglio 1997;

considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE;

considerando che, conformemente alle decisioni 93/459/CEE [7], 94/491/CE [8] e 95/303/CE [9] della Commissione, la Comunità ha concesso un aiuto finanziario al laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui di Bilthoven, Paesi Bassi, che scade il 1° agosto 1996; che è opportuno prevedere, a decorrere da tale data, un nuovo aiuto finanziario complementare per un periodo di due anni per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le proprie mansioni e i propri compiti;

considerando che detto aiuto finanziario della Comunità sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che, soprattutto ai fini dei controlli, occorre che siano applicabili gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [11];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per le mansioni e i compiti specificati:

— all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE, che deve espletare il laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui di cui all'articolo 1, lettera a) della decisione 91/664/CEE, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 30 giugno 1997;

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.
[4] GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
[5] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.
[6] GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.
[7] GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 12.
[8] GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 37.
[9] GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 54.
[10] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[11] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

— al capitolo 2 dell'allegato V della direttiva 96/23/CE, che deve espletare il laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui di cui all'allegato V, capitolo 1, lettera a) della suddetta direttiva per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 luglio 1998.

Articolo 2

Il Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Paesi Bassi, esercita le funzioni ed espleta i compiti previsti all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 800 000 ECU per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1998.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità:

— il 25 % di anticipo su richiesta dei Paesi Bassi all'inizio di ciascuno dei primi tre semestri del periodo considerato;

— il saldo su presentazione, da parte dei Paesi Bassi, dei documenti giustificativi. Tali documenti debbono essere presentati anteriormente al 1° ottobre 1998.

Articolo 5

I Paesi Bassi trasmettono annualmente, entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio, una relazione tecnica dettagliata sulle azioni realizzate dal laboratorio, in funzione dei compiti ad esso affidati.

Articolo 6

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili mutatis mutandis.

Articolo 7

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione